

## Abuso del diritto

### Cinque ragioni per non indebolire il contrasto all'elusione fiscale

In un pittoresco convegno, tenutosi ai primi di giugno e presieduto da un parlamentare, si sono levate più voci a difesa dei contribuenti e contro un indirizzo, da alcuni anni seguito dalla Cassazione, la quale ha preso posizioni talora rigide contro l'elusione fiscale.

È questa la formula che indica l'attività di coloro che utilizzano contratti, o altri strumenti giuridici, per ottenere risparmi totali o parziali di imposta, *in assenza di valide ragioni* economiche o organizzative o produttive che invece giustificerebbero quei contratti o quelle operazioni.

È perciò uno strumento apprestato dai contribuenti che hanno redditi cospicui. Di certo non utilizzato, né utilizzabile da lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi dalle entrate di limitata entità

Nel convegno è emersa, ed è stata avvalorata in sede politica, la protesta, da più parti levata, della posizione *poco difesa* di quei contribuenti, contro le decisioni dei massimi giudici.

Si ha perciò intenzione di mettere mano ad una modifica legislativa che renda più *garantita* la posizione dei contribuenti *imputati di elusione*.

Vi sono *almeno cinque ragioni* per non assecondare questa iniziativa.

1. La prima, e più sostanziale, è che si tratta di dare forza ad iniziative di contribuenti dai redditi elevati e che sono soggetti certo non indifesi, grazie alle consulenze che si pos-

sono permettere.

Perché, invece, non trovare strumenti di difesa dei contribuenti minori – si è detto dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei piccoli autonomi – o almeno miglioramenti della loro condizione di percettori di redditi più bassi?

La scelta appare perciò quanto mai poco opportuna a danno dei contribuenti minori.

2. La seconda è che la lotta agli abusi – è questo un modo di definire le attività elusive – è un modo di far emergere la *capacità contributiva*, che la carta costituzionale pone a base dell'obbligo di pagare le imposte.

Perché rafforzare chi tende a mascherare questa sua capacità?

Una norma particolarmente *attenta*, per non dire capziosa, a difendere soggetti che mirano a sottrarsi a tali oneri sarebbe interpretata come non conforme ad un basilare principio della Costituzione ed a quei doveri inderogabili di solidarietà economica, che gli art. 53 e 2, sanciscono per tutti i cittadini.

3. La terza è che la lotta agli “abusi”, che si risolvono in non legittime sottrazioni dei cittadini comunitari alle imposte di interesse della U.E., è stata più volte definita come un obbligo o un potere degli Stati membri da parte della Corte di giustizia C.E. sino dal 1997 almeno.

Per tali imposte, quindi, il legislatore italiano deve, a pena di disapplicazione delle sue norme interne, tenere conto dei vincoli che gli vengono anche dalla giurisprudenza comunitaria.

Quindi la norma da introdurre o modificare potrebbe non valere, per lo stesso contribuente, a metterlo al riparo da alcuni accertamenti.

4. La quarta, ma non meno importante, è che il contribuente che abbia il dubbio di comportarsi in modo non conforme *allo scopo delle norme fiscali, con gli strumenti che vuole utilizzare*, ben potrebbe interpellare previamente l'ufficio finanziario competente.

Lo strumento dell'interpello è stato introdotto, a tutela del contribuente *incerto*, con la legge n. 212 del 2000: lo statuto del contribuente.

5. La quinta è che le sentenze della Cassazione hanno preso posizione in ordine ai casi di: sottrazione di dividendi alla tassazione, mediante simulati usufrutti o vendite ed acquisti di azioni intervenute nel giro di pochissimi giorni; costituzione di società di consulenza o di supporto ad un professionista, che tali servizi così pagava all'impresa, la quale godeva della posizione di soggetto che poteva dedurre costi invece in parte non deducibili dal suo proprietario per le attività svolte; trasferimento di azioni o di merci o di utili fra società facenti parte di gruppi, nei cui rapporti la misura dei compensi pagati per i beni ricevuti o degli utili erogati non appariva determinata in base al mercato, ma fondata su criteri *antieconomici*, che di certo non si applicano nei rapporti fra imprenditori, basati sulla massimizzazione dei profitti.

Vi è ragione di intervenire per rendere più robuste le difese di tali attività elusive e deboli le forme di intervento antielusive degli uffici, prima, e degli organi giudiziari poi?

